



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

Approvato dal C.d.A. nella seduta del 21/03/2007

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 238 del D.lgs.n.163/2006 la formazione, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti di fornitura, servizi e lavori di cui Acque S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. n. 2 Basso Valdarno, è committente.

### Art. 2 - Finalità e principi

1. Il presente regolamento ha il fine di indirizzare l'attività contrattuale di Acque spa S.p.A., di seguito denominata semplicemente "Azienda", secondo criteri di unità di indirizzo, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e concorrenza.

2. L'attività negoziale si ispira ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini "istituzionali" della società;
- b) realizzazione della massima economicità in combinazione con il migliore perseguimento degli scopi dell'Azienda;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
- d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

3. A tali fini l'Azienda stimola la concorrenza fra i potenziali contraenti privati, garantendo agli stessi parità di condizioni nell'accesso alle procedure di aggiudicazione dei contratti.

4. Il contraente privato è individuato mediante le modalità previste dalle relative procedure del sistema di qualità.

### Art. 3 - Rapporti con l'ordinamento comunitario

1. Per la prevalenza delle fonti normative comunitarie in materia di contratti e delle norme nazionali di recepimento, il presente regolamento si applica alle fattispecie da esse disciplinate solo in via integrativa.

2. L'Azienda osserva in ogni caso i regolamenti comunitari, nonché le direttive che siano ritenute direttamente applicabili negli stati membri, indipendentemente dall'emanazione di normative nazionali di recepimento, dal momento in cui sia venuto a scadenza il termine prescritto per il recepimento stesso.

3. Ove la norma nazionale di recepimento contrasti con la norma comunitaria, l'Azienda adegua la propria attività alla fonte comunitaria.

4. L'Azienda è soggetto aggiudicatore nei settori c.d. "speciali"; la sua attività contrattuale è pertanto regolata dal Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 recante "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*".

## TITOLO II – NORME COMUNI

### Capo I – I soggetti, le funzioni e le competenze

#### Art. 4 – Appalti e normativa applicabile

1. Le procedure applicabili a tutti i contratti di lavori, forniture e servizi, sono indicate nelle relative procedure del sistema di qualità.

2. In ogni caso di deroga alle procedure ordinarie di cui al sistema di qualità saranno applicabili le previsioni di cui al successivo art. 5.

#### Art. 5 - Autorizzazione per i contratti da stipulare in deroga alle procedure ordinarie.

1. La stipulazione di contratti in deroga deve essere previamente e formalmente autorizzata dagli organi dell'Azienda per gli importi superiori a 20.000 (ventimila) euro. Per gli importi inferiori la stipulazione è subordinata al preventivo nulla osta del Dirigente della Direzione Acquisti.

2. L'autorizzazione è atto di competenza dell'Amministratore delegato. Egli può comunque decidere, per gli atti di propria competenza ed in considerazione del particolare oggetto del contratto da stipularsi, di investire il Consiglio di amministrazione del potere autorizzatorio.

3. L'Autorizzazione alla stipulazione dei contratti non produce effetti giuridici verso terzi se non quando la volontà con lo stesso formata venga manifestata all'esterno dagli organi a ciò legittimati con l'osservanza delle forme prescritte.

4. L'Autorizzazione deve tra l'altro indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la stima dei costi o dei ricavi derivanti dal contratto;
- e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di deroga alle procedure vigenti;

5. L'atto di Autorizzazione è altresì corredato dagli eventuali pareri, richiesti o previsti dall'ordinamento, per

le fattispecie contrattuali oggetto di approvazione.

6. L'amministratore delegato è competente altresì ad autorizzare le eventuali transazioni ai sensi dell'articolo 1965 del Codice Civile.

#### **Art. 6 - Dirigenti**

1. Spettano ai Dirigenti i compiti di gestione dell'attività oggetto del contratto. Il Dirigente può delegare le proprie funzioni, sia singolarmente che per gruppi omogenei, a propri collaboratori secondo le norme di organizzazione.

2. I poteri attribuiti ai Dirigenti sono nello specifico esercitati dal Dirigente responsabile dell'unità organizzativa cui compete la gestione del contratto.

#### **Art. 7 – Struttura competente in materia di procedure e di contratti**

1. La Direzione Acquisti, Contratti e Appalti è la struttura competente in materia di procedure concorsuali e di stipulazione dei contratti, salvo le competenze riservate alle Divisioni/Servizi competenti per materia.

## **Capo II- Forma e contenuto del contratto**

#### **Art. 8 – Schema di contratto**

1. Precedentemente alla stipula del contratto, deve essere approvato dal dirigente competente lo schema di contratto, intendendosi per tale l'insieme delle clausole essenziali per la definizione del rapporto negoziale.

#### **Art. 9 - Capitolato d'oneri-Capitolato Speciale d'Appalto**

1. I capitolati speciali sono predisposti per la stipulazione di uno specifico contratto preconstituendone il contenuto contrattuale. Gli stessi sono approvati prima della stipulazione del contratto.

#### **Art. 10 - Durata**

1. I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione. È ammesso prevedere la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per il terzo contraente.

2. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo diversa motivata determinazione contenuta nell'Autorizzazione alla stipulazione del contratto.

3. Salvo il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, la proroga o rinnovazione dei contratti è ammessa una sola volta e per un periodo non superiore a quello originario di contratto.

4. I contratti debbono contenere la clausola di divieto di cessione -integrale o parziale- del medesimo nonché l'obbligo per il contraente di dotarsi di polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi: per gli appalti di lavori il dirigente del servizio potrà richiedere che l'appaltatore costituisca altresì specifica polizza di responsabilità civile per il singolo intervento (c.d. polizza "C.A.R.").

#### **Art. 11 - Cauzioni**

1. Potrà essere dovuta la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di contratti ad esecuzione continuata o periodica, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore del singolo contratto. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione definitiva le società partecipate in via maggioritaria dall'Azienda e le imprese comuni costituite dall'azienda con altri soggetti aggiudicatori e gli esercenti libere professioni.

2. La misura della cauzione definitiva, laddove non determinata da atto normativo, è commisurata di volta in volta in una percentuale del corrispettivo in ragione dell'entità del danno che potrebbe derivare all'Azienda dall'inadempimento della controparte.

3. Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva è disposto dal Dirigente cui compete la gestione del contratto ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

4. In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, il Dirigente competente alla gestione del contratto provvede all'escussione della cauzione definitiva a titolo di penale.

5. Le fidejussioni sia bancarie che assicurative sono accettabili ove riportino le seguenti clausole:

a) clausola "prima richiesta e senza eccezioni entro 15 giorni" e clausola di esclusione dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice Civile;

b) durata definita con riferimento all'avvenuto assolvimento delle obbligazioni che la stessa garantisce;

c) esplicita indicazione del contratto da garantire.

6. In deroga a quanto previsto al presente articolo, le cauzioni non sono dovute per le imprese che risultino già iscritte nell'elenco dei fornitori o dei prestatori di servizi: potrà comunque essere richiesta da parte del dirigente competente la presentazione di cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria per gli appalti di lavori

#### **Art. 12 - Penale**

1. Ove nei contratti venga previsto, quale elemento accidentale del negozio, il pagamento di una penale a

carico della controparte che si rende responsabile di inadempimento, negligenze o ritardi, occorre sempre prevedere la possibilità di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni che dovessero derivare in dipendenza dell'inadempimento stesso.

#### **Art. 13 - Forme contrattuali**

1. La stipulazione può compiersi per scrittura privata mediante sottoscrizione dello schema contrattuale o mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

#### **Art. 14 - Definizione delle controversie**

1. I capitolati speciali d'appalto e i contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione dei contratti che sorgono tra l'Azienda e la controparte, mediante clausola compromissoria.

#### **Art. 15 – Importo contrattuale**

1. La determinazione dell'importo deve essere assistita da apposita stima in forma di progetto, perizia, preventivo o altro elaborato analogo a seconda del tipo di contratto, redatto da soggetto professionalmente competente da individuarsi di norma fra i dipendenti del gruppo. L'elaborato può essere commissionato a liberi professionisti esterni nei casi previsti dal presente regolamento.

2. Gli elaborati peritali vanno redatti secondo le norme tecniche che presiedono la materia con il grado di dettaglio richiesto dall'importanza del corrispettivo. Sono ammesse stime sommarie o preventivi redatti dalla controparte accompagnati da un giudizio di congruità del Dirigente competente alla gestione del contratto da stipularsi, per corrispettivi fino a 20.000,00 euro, oneri fiscali esclusi.

3. Nessuna prestazione e quindi nessun corrispettivo può essere artificiosamente suddiviso nell'elaborato peritale o nel contratto, allo scopo di eludere normative comunitarie, di legge e di regolamento.

4. Per determinare il corrispettivo dei contratti continuativi, al fine di osservare i limiti di valore stabiliti dalle norme vigenti, si considera l'importo complessivo di tutte le annualità o comunque di tutti i periodi ai quali si estende il contratto. Sono al riguardo applicabili i sistemi di calcolo prescritti dalle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori, forniture e servizi.

#### **Art. 16 - Rappresentanza**

1. I contratti sono stipulati in nome e per conto dell'Azienda dall'Amministratore Delegato, dal Dirigente della Direzione Acquisti o da altro dirigente preposto munito di procura.

#### **Art. 17 - Predisposizione dei contratti e raccolta contratti**

1. Alla predisposizione, stipulazione e adempimento degli oneri fiscali degli atti pubblici e delle scritture private provvede la direzione Acquisti Contratti e Appalti unitamente alla tenuta della raccolta contratti dell'Azienda, salve le competenze proprie delle altre Strutture.

2. Nella raccolta contratti sono annotati gli atti contrattuali conclusi attraverso la stipulazione di scritture private.

#### **Art. 18 - Efficacia del contratto e responsabilità**

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo all'Azienda all'atto della stipulazione definitiva. Fino a tale momento gli atti del procedimento possono essere in ogni momento revocati.

2. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, l'organo che ha autorizzato la stipulazione del contratto può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto.

3. In tal caso, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Azienda.

4. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse dell'Azienda, l'Organo che ha autorizzato la stipulazione del contratto, può disporre che l'esecuzione, ove possibile, avvenga con mezzi propri, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

### **Capo III - L'esecuzione del contratto**

#### **Art. 19 - Competenze e responsabilità**

1. L'esecuzione del contratto da parte del contraente privato è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza dell'Azienda.

2. Tale funzione con la connessa responsabilità spetta al Dirigente della Struttura competente in ordine all'oggetto del contratto salva la facoltà di delega a propri collaboratori in possesso di idonea professionalità.

3. Per particolari tipi contrattuali ed in specie per i contratti d'appalto di lavori, è ammesso che la funzione di

direzione sia affidata a professionisti esterni od ai dipendenti del Gruppo Acque.

4. L'esecuzione del contratto deve essere diretta e controllata in modo tale che la prestazione effettuata sia esattamente conforme a quella dedotta in contratto, salve le scelte discrezionali che il contratto stesso rimette alla decisione del soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza, che comunque non devono comportare nuovi o maggiori oneri per l'Azienda. Verificandosi casi imprevisi che richiedono varianti contrattuali sia qualitative che quantitative, il soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza adotta gli atti e le iniziative prescritte dagli articoli seguenti.

5. L'incaricato della direzione, controllo e sorveglianza ha l'onere di verificare che, in caso di ricorso al subappalto, sussista la preventiva autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Azienda.

#### **Art. 20 - Pagamento del corrispettivo**

1. Il contratto può prevedere che il pagamento sia eseguito in unica soluzione, a prestazione interamente adempiuta, oppure in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo rateazioni prestabilite, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva.

2. Gli uffici curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni a cui è subordinato l'obbligo per l'Azienda di disporre il relativo pagamento, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa alla struttura competente per il pagamento, la quale -a tal fine- sarà tenuta ad osservare l'ordine cronologico di arrivo della ridetta documentazione.

3. E' comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l'accertamento della regolare esecuzione.

4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento della prestazione.

#### **Art. 21 - Revisione prezzi**

1. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

2. Nei contratti di durata è consentito, salve contrarie disposizioni di legge, che l'adeguamento dei prezzi alle mutate situazioni di mercato o alle variazioni del potere d'acquisto della moneta, sia disciplinato in via convenzionale.

3. La variazione o l'adeguamento dei prezzi è riconosciuto su richiesta motivata del contraente.

#### **Art. 22 - Variazioni contrattuali**

1. Le variazioni qualitative del contratto sono ordinate al contraente privato da chi ne controlla e dirige l'esecuzione entro i limiti previsti dal contratto stesso. Oltre detti limiti le variazioni che si rendessero necessarie per il buon esito della prestazione possono essere concordate con il contraente purché il corrispettivo non muti in danno dell'Azienda e purché non venga sostanzialmente mutato l'oggetto del contratto.

2. Le variazioni in aumento del corrispettivo e la variazione sostanziale dell'oggetto contrattuale sono ordinariamente autorizzate dall'organo che ha approvato la stipulazione del contratto.

3. In base alle norme vigenti, il contraente privato è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20% in più o in meno di quella originaria di contratto. Il relativo ordine è impartito dall'addetto alla direzione, controllo e sorveglianza, salva l'autorizzazione prescritta al comma 2.

4. L'aumento della prestazione oltre il 20% richiede la stipulazione di un nuovo contratto, aggiuntivo a quello originario, da concludersi con le medesime procedure prescritte dal presente regolamento.

#### **Art. 23 - Regolare esecuzione**

1. La liquidazione e il pagamento del saldo del corrispettivo deve essere preceduta dall'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) delle prestazioni dedotte in contratto.

2. Per prestazioni particolarmente complesse, può essere nominata una commissione di verifica della regolare esecuzione (o commissione di collaudo).

### **TITOLO III – NORME PER GLI APPALTI DI LAVORI SUPERIORI AI 20.000 EURO**

#### **Capo I – Soglie e metodi di individuazione dei candidati.**

##### **Art. 24 – Ambito di applicazione e normativa di riferimento.**

1. Il presente titolo disciplina -ai sensi dell'art. 238 comma 7 del D.lgs.n.163/2006- le modalità di individuazione dei contraenti per l'affidamento degli appalti di lavori d'importo superiore a 20.000 €.

2. Il contraente privato è individuato mediante le modalità previste dalle relative procedure del sistema di qualità interno.

3. La procedura per la selezione del contraente è ispirata ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità: è altresì articolata nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, tempestività e correttezza nella esecuzione dei lavori stessi.

4. Al fine di contemperare l' economicità del procedimento di selezione del concorrente con i principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza, vengono individuate le seguenti soglie di importi ciascuna con differente procedura di selezione del concorrente:

- a) interventi di importo compreso fra Euro 20.001 ed Euro 150.000;
- b) interventi di importo compreso fra Euro 150.001 ed Euro 1.200.000.

5. Per interventi di importo superiore ad Euro 1.200.000 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 238, comma 1 del D.Lgs.163/2006.

#### **Art.25- Formazione elenchi permanenti.**

1. Acque spa provvede alla formazione e revisione periodica di nr. 2 Elenchi permanenti di imprese, per ciascuna delle soglie come sopra individuate:

- a) I° Elenco – interventi di importo fino ad Euro 150.000 - con possibilità di suddivisione in sezioni relative a categorie di lavori a loro volta suddivise in zone territoriali;
- b) II° Elenco –interventi di importo compreso fra Euro 150.001 ed Euro 1.200.000-.

#### **Art. 26 - Scelta del contraente per importi fino ad € 150.000.**

1. Per interventi di importo fino ad Euro 150.000 l'assegnazione avverrà a favore della prima impresa utilmente collocata, che sia iscritta nell' *"Elenco delle imprese per l' esecuzione di interventi fino ad Euro 150.000"* di cui all'art. 25 del presente regolamento, per la categoria di lavoro e la zona territoriale cui si riferisce l' intervento.

2. L'assegnazione avverrà mediante rotazione progressiva, fra ciascuna delle imprese stesse, sulla base del protocollo assegnato al modulo di richiesta attivazione di procedure di scelta del contraente inviato dalla Direzione aziendale richiedente.

3. Il capitolato generale prestazionale di appalto e l'elenco prezzi sulla base del quale viene determinato l'importo dell'intervento saranno preliminarmente e previamente accettati dalle imprese iscritte nell'elenco.

4. Sull'importo risultante da tale elenco prezzi sarà praticato un ribasso preliminarmente definito da Acque S.p.A. ed accettato dalle Imprese quale condizione necessaria per l'iscrizione all'Elenco.

5. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo presentino caratteristiche tecniche che non consentono di procedere al loro affidamento con il ribasso preventivamente determinato da Acque S.p.A., l'azienda si riserva di procedere a richiedere l'offerta alle prime imprese utilmente collocate in Elenco e di affidare l'appalto con il metodo del maggior ribasso, salva verifica circa la congruità del prezzo offerto.

#### **Art. 27 - Procedimento di scelta del contraente per interventi di importo fino ad Euro 1.200.000.**

1. Per interventi di importo compreso fra Euro 150.001 ed Euro 1.200.000, Acque spa provvederà ad attivare il procedimento di *"Selezione concorrenziale per l' individuazione dell'esecutore"*, richiedendo un'offerta ai concorrenti utilmente collocati e qualificati per la esecuzione -in relazione alla categoria ed all'importo dell' intervento- che siano iscritti nell'*"Elenco dei concorrenti per l' esecuzione di interventi fino ad Euro 1.200.000"* mediante rotazione progressiva, fra i concorrenti stessi, sulla base del protocollo assegnato al modulo di cui sopra.

2. Il numero dei concorrenti cui richiedere offerta è determinato dalla procedura di cui all'art. 24. Acque spa potrà determinare un numero differente per soglie d'importo intermedio, fermo restando che il numero minimo dei soggetti da invitare non potrà essere comunque inferiore a dieci;

3. Il numero dei concorrenti cui richiedere l'offerta per uno specifico intervento potrà essere inferiore a quello sopra indicato, qualora non sussista uguale numero di concorrenti qualificati in relazione all'importo ed alla natura dei lavori.

4. In ogni caso, qualora il numero dei concorrenti qualificati sia inferiore a cinque, la procedura di individuazione del concorrente sarà quella prevista per lavori di importo superiore ad Euro 1.200.000=, con obbligo di invito per i concorrenti preventivamente iscritti in elenco e qualificati.

#### **Art. 28 - Modalità e termini di presentazione delle offerte.**

1. L'ufficio preposto della direzione Acquisti provvederà a richiedere offerta ai concorrenti utilmente collocati e qualificati per la esecuzione dei lavori, in relazione alla categoria ed all'importo dell'intervento.

2. La richiesta di offerta sarà inviata contemporaneamente a tutti i concorrenti invitati, e potrà essere trasmessa tramite raccomandata A.R., nel caso in cui debba essere recapitata ai concorrenti appositamente *"Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori"*, ovvero mediante telefax o posta elettronica.

3. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è pari a 16 giorni dalla data di invio della richiesta di offerta.

4. Qualora si tratti di intervento per il quale l' offerta deve essere espressa attraverso appositamente *"Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori"*, il termine minimo di cui sopra sarà incrementato della metà.

5. Il termine minimo potrà inoltre essere prolungato nel caso di interventi per i quali si renda necessario procedere a visita dei luoghi.

6. I concorrenti invitati dovranno presentare l' offerta in plico chiuso, contenente ulteriore busta che deve racchiudere la sola offerta economica. Tale busta dovrà essere idoneamente sigillata e/o controfirmata sui

lembi di chiusura.

7. A corredo dell'offerta, gli offerenti dovranno produrre dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di qualificazione già dimostrati ai fini dell'iscrizione nell'“*Elenco dei concorrenti per l'esecuzione di interventi fino ad Euro 1.200.000=*” nonché ogni altra dichiarazione necessaria per dimostrare che l'offerta è stata presentata con piena conoscenza degli elaborati progettuali e cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, e che ritengono pertanto di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata.

#### **Art. 29- Esame e valutazione delle offerte.**

1. Nel giorno stabilito nella richiesta di offerta, in seduta pubblica si procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione e le offerte.

2. La “*Selezione concorrenziale per l'individuazione dell'esecutore*” verrà presieduta dal Dirigente Aziendale a ciò preposto sulla base delle procure rilasciate, o da soggetto da questi delegato. Assisteranno in qualità di testimoni due dipendenti della Società o di Società del Gruppo.

3. E' ammessa l'integrazione o la presentazione di chiarimenti su documentazione che fosse irregolare o incompleta.

4. La completa assenza di documentazione richiesta è motivo di non valutabilità dell'offerta.

5. Il Presidente del seggio provvederà ad individuare il miglior offerente tra le imprese invitate per ogni singolo intervento: il concorrente che abbia presentato il maggior ribasso sull'importo a base d'asta sarà individuato come aggiudicatario dell'appalto, salva la facoltà di procedere ad una verifica della congruità dell'offerta stessa.

6. La verifica della congruità dell'offerta sarà effettuata in ogni caso in cui il miglior ribasso ecceda di più del 30% il valore della media dei ribassi presentati.

7. Acque spa procederà alla comunicazione dell'esito della “*Selezione concorrenziale per l'individuazione dell'esecutore*” agli offerenti entro 30 giorni dalla data del verbale di aggiudicazione.

8. Fino alla data di apertura dei plichi contenenti l'offerta economica l'elenco delle imprese invitate a partecipare alla selezione sarà riservato agli uffici e non potrà essere diffuso.

## **CAPO II. Forme di pubblicità e procedure per la formazione degli elenchi**

#### **Art. 30- Validità temporale degli elenchi**

1. In via transitoria, gli elenchi di cui al precedente art. 25, approvati nel corso dell'esercizio 2007 avranno validità fino al 31.12.2008.

2. Al termine del primo periodo di validità, gli elenchi dovranno essere di nuovo formati, secondo le procedure previste per la formazione iniziale degli elenchi stessi, con cadenza biennale.

#### **Art. 31- Formazione degli elenchi nel biennio iniziale.**

1. Al fine di procedere alla prima compilazione degli elenchi, Acque spa renderà pubblica la notizia della volontà di procedere alla formazione degli elenchi stessi, mediante pubblicazione sul sito internet di Acque S.p.A. e sugli organi di stampa di apposita comunicazione indicante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione e tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione negli elenchi permanenti.

2. In particolare, l'avviso di cui al precedente comma 1 dovrà indicare:

1) il termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda di iscrizione;

2) l'avvertenza che le domande di iscrizione, pervenute entro il termine di cui al punto 1), saranno inserite nell'elenco stesso tramite sorteggio pubblico, indicandone la data di effettuazione, in maniera provvisoria salvo verifica del possesso dei requisiti di qualificazione.

3) l'avvertenza che le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di cui sopra, se valutate positivamente, saranno inserite nell'elenco stesso secondo l'ordine del protocollo di arrivo.

4) l'avvertenza che la presentazione della domanda di iscrizione è possibile per tutto il periodo di validità dell'elenco, seguendo quanto prescritto ai precedenti punti 1-3 e 4.

#### **Art. 32- Formazione dell'elenco permanente nei successivi bienni.**

1. Al termine del primo periodo di validità degli elenchi permanenti Acque spa procederà secondo le previsioni di cui al precedente art. 31, con i seguenti termini:

1) entro il 30 settembre del secondo anno di ciascun biennio di validità dell'elenco, si dovrà procedere alla pubblicazione di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 31);

2) entro il 31 ottobre del secondo anno di ciascun biennio dovrà essere fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco, termine utile per l'inserimento nell'elenco previo sorteggio;

3) entro il 15 dicembre dovrà essere fissato il giorno di effettuazione del sorteggio.

## **CAPO III Soggetti ammessi negli elenchi e requisiti minimi di qualificazione.**

#### **Art. 33 Natura dei soggetti**

1. Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione agli elenchi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti salvo i limiti espressamente di seguito indicati:
  - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
  - b) i consorzi e i raggruppamenti temporanei (sia da costituirsi che già costituiti) come definiti all' art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.
2. I soggetti di cui alla lettera b) saranno iscritti nel solo "*Elenco dei concorrenti per l' esecuzione di interventi fino ad Euro 1.200.000=* "
3. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione nel medesimo elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
4. Non possono richiedere l'iscrizione nel medesimo elenco soggetti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. ovvero i cui atti siano imputabili ad un medesimo centro decisionale.
5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di affidamento dell'intervento, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6. È vietata l'associazione in partecipazione tra imprese.
7. È vietata -per tutto il periodo di efficacia degli elenchi- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dalla domanda di iscrizione negli elenchi.
8. In caso di iscrizione di soggetti in qualità di A.T.I., l'invito sarà considerato come rivolto al raggruppamento anche nel caso di interventi per i quali siano sufficienti requisiti in possesso delle singole imprese associate.

#### **Art. 34 Requisiti minimi di qualificazione e sistema permanente di valutazione.**

1. I soggetti esecutori di lavori affidati dalla società Acque spa devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.p.r. n. 34/2000 e di quelli d'idoneità tecnica e finanziaria.
2. Acque spa si riserva di richiedere la dimostrazione ed il possesso di requisiti di qualificazione specifici inerenti i lavori oggetto del contratto.
3. Gli esecutori dei lavori debbono improntare la loro attività ai principi di qualità, professionalità e correttezza.
4. Acque spa introduce un sistema interno di valutazione permanente sia nella fase di invito a presentare le offerte che nella fase di esecuzione dell'appalto: il sistema di valutazione può prevedere l'applicazione di penalità e sanzioni fino all'esclusione dall'elenco per tutto il periodo di efficacia del medesimo.

#### **Art. 35 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, ovvero dalla data di decorrenza che il Consiglio riterrà di disporre. Si intendono avviati i procedimenti per i quali sia stata già avviata la relativa procedura ovvero adottata l'autorizzazione alla stipulazione del contratto o altro provvedimento che autorizza la spesa.

\*\*\*\*\*